



SENT. N. 122

R.G. 121

CRON. 122

REL. 122

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI PACE ONORARIA DI BARRA**

dr.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 12.7.2022
ed avente ad oggetto: opposizione alla cartella esattoriale n.
000 relativamente al ruolo n. di € 1.989,82 emessa dall'Agenzia
delle Entrate Riscossione,
vertente

TRA



C.F. elett.te dom.to in Napoli, p.zza De Franchis, 32
presso l'avv. Pier Luigi Piscitelli, pierluigipiscitelli@avvocatinapoli.legalmail.it,
dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione,

ATTORE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma, viale Mazzini, 33 presso
l'avv. dalla
quale è rapp.to e difeso giusta procura alle liti allegata agli atti,

CONVENUTA

NONCHE'

PREFETTURA DI ROMA - UTG

in persona del Prefetto p.t., dom.to per la carica in Roma, via Quattro Novembre,
119/A e per legge c/o l'Avvocatura dello Stato di Napoli, via Diaz, 11,

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 12.7.2022, per l'attore l'accoglimento della domanda, con vittoria
delle spese di giudizio.

Per l'AER: il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa sono noti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'UTG di Roma che non si è
costituita, benché la citazione sia stata regolarmente notificata.

Questa giudice non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti
dell'UTG di Napoli, come richiesto dall'AER.

Rg
254

Parte attrice infatti ha impugnato la cartella esattoriale in epigrafe soltanto in relazione al ruolo n. e dunque l'unico ente creditore da citare era l'UTG di Roma.

Ancora l'AER ha eccepito la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione prevista dal Decreto Cura Italia relativamente alle entrate tributarie e non tributarie.

Tuttavia occorre osservare che tale norma si riferisce ai carichi affidati al concessionario durante l'emergenza epidemiologica, mentre nel caso in esame il carico è stato affidato prima che scattassero le misure emergenziali.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

Non è stata fornita la prova della notifica dell'ordinanza prefettizia posta, insieme ad altra, alla base dell'iscrizione ai suoli esattoriali della cartella parzialmente impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

La giudice di pace onoraria di Barra

P.Q.M.



così provvede:

1) in accoglimento della domanda, dichiara la nullità dell'iscrizione ai ruoli esattoriali della cartella di pagamento n. relativamente al ruolo n. di € 1.989,82 emessa dall'AER;

2) condanna l'Agenzia delle Entrate e Riscossione in solido con l'UTG di Roma al pagamento della somma di € da riconoscersi a favore dell'avv. Pier Luigi Piscitelli, procuratore e difensore anticipatorio dell'istante a titolo di compenso per l'assistenza legale, oltre € 200,00 per spese. Oltre spese forfetarie in ragione del 15%, IVA e cpa come per legge. Con attribuzione.

Così deciso in Napoli il 12.7.2022

La Giudice

IL CANCELLIERE
Michela Amoruso

